

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 710-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BOSCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro ad interim del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 1960

Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico
delle leggi sul debito pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI. — La materia del debito pubblico è regolata dal testo unico approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, che in sostanza coordina la legge organica fondamentale 10 luglio 1861, n. 94, con le successive leggi sopravvenute nel cinquantennio.

Poichè tale legge era dominata dal rigore delle forme, non sempre compatibile col moderno dinamismo dei rapporti economici e finanziari e con lo sviluppo dei prestiti pubblici, furono emanate le leggi 12 agosto 1957, n. 752 e 18 marzo 1958, n. 241, tendenti la prima, ad unificare le norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli

altri debiti dello Stato, e la seconda, a regolare il minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico, e all'arrotondamento dei pagamenti degli interessi su titoli ed a facilitare le operazioni di rinnovo dei titoli nominativi.

Data però la molteplicità dei provvedimenti legislativi che ora regolano la materia, si è determinata la stessa necessità che indusse il legislatore del 1910 ad accordare delega al Governo per riunire in testo unico la complessa materia che, riflettendo così da vicino interessi di carattere patrimoniale, deve essere regolata da leggi di agevole consultazione e di chiaro dettato.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, il Governo ha ravvisato la necessità, che la vostra Commissione pienamente condivide, di procedere alla formulazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.

Per la compilazione del testo unico, il Governo chiede la delega legislativa, come già avvenne per il testo unico vigente del 17 luglio 1910, n. 536, in quanto, nel coordinare le varie norme, e nell'unificare, per quanto possibile, le disposizioni relative ai vari tipi di debito pubblico, sarà indispensabile procedere ad opportune modifiche formali, seguendo i criteri proposti dal legislatore.

Per quanto riguarda il termine, entro il quale dovrà essere emanato il nuovo testo unico, il Governo propone di fissarlo a sei mesi; la Commissione lo ritiene congruo, avendo il vostro relatore accertato che gli studi in proposito si trovano già in fase avanzata.

I principi ed i criteri direttivi ai quali il nuovo testo unico dovrà uniformarsi sono i seguenti:

a) ordinare organicamente le disposizioni vigenti, in relazione al contenuto ed alla finalità di ciascuna, provvedendo altresì a chiarire il dettato delle norme che hanno dato luogo a dubbi interpretativi;

b) sistemare in appositi allegati, formanti parte integrante del testo unico, le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai prestiti vigenti; nei due allegati che saranno all'uopo formati saranno annotati, nel primo, i prestiti irredimibili e redimibili ed i buoni del Tesoro poliennali (prestiti iscritti nel Gran libro), nel secondo i debiti inclusi separatamente nel Gran libro; per ciascun prestito, oltre le eventuali norme speciali, gli estremi dei provvedimenti di creazione, il tasso degli interessi, la data di scadenza dei prestiti redimibili e dei buoni del Tesoro poliennali, saranno riportati la data di pagabilità delle rate d'interesse, i tagli dei titoli al portatore ed altri elementi utili;

c) confermare la disposizione dell'articolo 41 della legge 12 agosto 1957, n. 752, (che per gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso gli uffici provinciali del tesoro o presso le sezioni di tesoreria

provinciale, estende la notificazione a tali uffici), e stabilire che il principio dettato dall'articolo 52 del vigente testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, numero 536, (secondo cui « le citazioni e le notificazioni riguardanti l'Amministrazione del debito pubblico debbono farsi esclusivamente al Direttore generale dell'Amministrazione stessa ») deve essere applicato con esclusivo riguardo alle ipotesi di opposizione e di diffida contemplate dagli articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e degli articoli 4 e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

d) estendere ai prestiti redimibili la disposizione dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, numero 536, già estesa ai buoni del Tesoro poliennali con l'articolo 52 della legge 12 agosto 1957, n. 752, non essendovi alcun motivo per differenziare in questo punto i prestiti redimibili da tutti gli altri prestiti dello Stato. Il citato articolo 60 dispone che il pagamento delle rate semestrali sulle rendite nominative dei consolidati non soggette ad usufrutto vitalizio e non subordinate a speciali condizioni, potrà effettuarsi, anche prima della scadenza, in forza di decreto ministeriale, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'anticipato pagamento;

e) riconfermare la disposizione dell'articolo 61 del testo unico 17 luglio 1910, numero 536, già estesa, con le singole leggi di emissione, a tutti i successivi prestiti, concernente la facoltà di versare in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato le cedole semestrali dei titoli al portatore di debito pubblico, in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza;

f) stabilire per tutti i prestiti che i titoli di debito pubblico, gli interessi e i premi relativi, sono esenti da ogni imposta diretta reale presente e futura; dall'imposta di successione e da quella sul valore globale delle successioni; dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare; ed inoltre che, ai detti fini, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono

formare oggetto di accertamento d'ufficio e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare. La norma che si propone riproduce l'analoga disposizione esistente in tutte le leggi di emissione dei buoni del Tesoro poliennali vigenti e dei prestiti emessi nell'ultimo ventennio, e che sostanzialmente si applica a tutti i prestiti vigenti, esclusi soltanto i certificati dei Consolidati 3,50 per cento - 1902 e 1906, che rappresentano appena la irrilevante quota di 0,20 per cento della consistenza complessiva, in capitale nominale, dei prestiti pubblici ed ai quali certificati soltanto la norma stessa verrebbe ora estesa;

g) estendere ai titoli dei prestiti redimibili ed irredimibili la esenzione dall'imposta di bollo, di cui fruiscono tutti i buoni del Tesoro poliennali, che possono considerarsi prestiti redimibili. Attualmente l'esenzione dal bollo copre oltre il 90 per cento della consistenza complessiva dei debiti pubblici, mentre i prestiti non esenti rappresentano meno del 10 per cento del totale. Correlativamente, al fine di ottenere l'auspicata unificazione delle norme dei vari prestiti, anche nel campo fiscale, la cui unica eccezione resterebbe quella relativa all'obbligo del pagamento della tassa di quietanza per il rimborso, ora esistente per i soli buoni del Tesoro poliennali, si propone anche l'abolizione di tale tassa. Tale agevolazione fiscale darebbe ulteriore impulso al credito pubblico ed all'orientamento dei rimpieghi di capitali in titoli pubblici. Non vi

sarebbe danno per l'erario, in quanto generalmente i titoli dei cennati buoni poliennali vengono, alla scadenza, versati in sottoscrizione di nuovi prestiti oppure presentati per il rinnovo, rimanendo quindi praticamente — in quanto non rimborsati — non soggetti alla tassa di quietanza sopra menzionata, che si vorrebbe abolire e che in nessun caso supera le lire dieci per titolo. Con tali esenzioni i titoli di tutti i prestiti pubblici verrebbero parificati come trattamento fiscale ai buoni postali fruttiferi;

h) stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico, da rilasciare in dipendenza di emissioni di prestiti ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Tale norma, del resto, viene inclusa, da oltre mezzo secolo, in tutti i provvedimenti di emissione di prestiti e soltanto per i tre consolidati più antichi, e cioè per il Consolidato 4 e mezzo per cento, e per quelli 3,50 per cento - 1902 e 1906, fu prescritto il decreto del Capo dello Stato.

Onorevoli colleghi, il riordinamento proposto dal Governo della complessa materia del debito pubblico è sembrato alla Commissione pienamente meritevole di favorevole considerazione da parte del Senato, onde il vostro relatore raccomanda l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 710 che accorda al Governo la delega per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.

BOSCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536 e nelle leggi successive, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

apportare le modificazioni necessarie per un migliore e più organico coordinamento della materia stessa;

sistemare in appositi allegati, parte integrante del testo unico, le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai prestiti vigenti;

confermare la disposizione dell'articolo 41 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e stabilire che il principio dettato dall'articolo 52 del citato testo unico deve essere applicato con esclusivo riguardo alle opposizioni e alle diffide contemplate dagli articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

estendere ai prestiti redimibili la disposizione dell'articolo 60 del predetto testo unico;

riconfermare, con unica norma, valevole per tutti i prestiti pubblici, la disposizione dell'articolo 61 del predetto testo unico;

stabilire, con unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i titoli di debito pubblico, gli interessi ed i premi relativi, sono esenti da ogni imposta diretta reale, presente e futura, dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore globale delle successioni, dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, per la costituzione di dote e del patrimonio familiare; che, a tali fini, i titoli stessi sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio, e, ove fossero denunciati, non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

estendere l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui godono i buoni del Tesoro poliennali, ai titoli dei prestiti redimibili ed irredimibili;

abolire la tassa di quietanza per il rimborso dei buoni del Tesoro poliennali;

stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico da rilasciare per emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.